

COMMISSIONE EUROPEA

Fondi strutturali e di investimento europei

Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione,
sull'esame e sull'accettazione dei conti

Revisione 2018

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ: *Il presente documento è stato predisposto dai servizi della Commissione. In conformità del vigente diritto dell'Unione, esso fornisce ai colleghi e agli organismi coinvolti nelle attività di sorveglianza, controllo o attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei [ad eccezione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)] una serie di orientamenti tecnici sulle modalità di interpretazione e applicazione delle norme dell'UE in quest'ambito. L'obiettivo del presente documento è offrire i chiarimenti e le interpretazioni dei servizi della Commissione in relazione alle suddette norme, al fine di agevolare l'attuazione dei programmi e di incoraggiare le buone pratiche. Le presenti linee guida lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale, come pure le decisioni della Commissione.*

Indice

1.	CONTESTO.....	5
1.1.	Quadro giuridico	5
1.2.	Scopo delle linee guida	5
1.3.	Nuove disposizioni del periodo 2014-2020 sull'esame e sull'accettazione dei conti	5
2.	QUESTIONI GENERALI.....	6
3.	IMPORTI REGISTRATI NEL SISTEMA CONTABILE DELL'AC (APPENDICE 1)	8
3.1.	Chiarimenti in merito alle colonne (A), (B) e (C) dell'appendice 1	9
3.1.1.	Colonna A.....	9
3.1.2.	Colonna B.....	11
3.1.3.	Colonna C.....	11
4.	IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER PROGRAMMA EROGATI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (APPENDICE 6 DEI CONTI RELATIVI AL PROGRAMMA)	11
5.	ANTICIPI VERSATI NEL QUADRO DEGLI AIUTI DI STATO (ARTICOLO 131, PARAGRAFI 4 E 5, DELL'RDC) (APPENDICE 7 DEI CONTI RELATIVI AL PROGRAMMA).....	14
5.1.	Colonna A	15
5.2.	Colonna B.....	15
5.3.	Colonna C.....	15
6.	RICONCILIAZIONE DELLE SPESE (APPENDICE 8 DEI CONTI RELATIVI AL PROGRAMMA).....	16
6.1.	<i>Colonne A e B</i>	17
6.2.	<i>Colonne C e D</i>	17
6.3.	<i>Colonne E, F e G</i>	17
7.	PRESENTAZIONE DEI CONTI.....	18
7.1.	Presentazione.....	18
7.1.1.	Controlli di conformità tra i documenti.....	18
7.1.2.	Modalità pratiche per la richiesta di una proroga del termine.....	19
7.1.3.	Conseguenze in caso di mancata presentazione dei conti o di una delle appendici.....	19
8.	CALCOLO DEL SALDO ANNUALE	19
8.1.	Calcolo del saldo annuale.....	19
8.2.	Conseguenze finanziarie	20
8.3.	Esempio semplificato di calcolo del saldo	21
9.	ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI	23

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

AA	Autorità di audit
AC	Autorità di certificazione
AG	Autorità di gestione
CTE	Regolamento europeo di cooperazione territoriale [regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013] ¹
FEAMP	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Fondi	I fondi strutturali (FESR e FSE) e il Fondo di coesione
Fondi SIE	I fondi SIE corrispondono a tutti i fondi strutturali e di investimento europei. Le presenti linee guida si applicano a tutti i fondi, ad eccezione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
IOG	Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
RDC	Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni ²
RdE	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 ³
RF	Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ⁴
SGC	Sistema di gestione e controllo
TET	Tasso di errore totale (calcolato dall'autorità di audit in base al campione di operazioni oggetto di audit)
TETR	Tasso di errore totale residuo (calcolato dall'autorità di audit in base al campione di operazioni oggetto di audit e previa detrazione delle rettifiche finanziarie individuali ed estrapolate, applicate prima della presentazione dei conti da parte dello Stato membro in relazione agli errori rilevati dall'AA)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013R1299>.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1303>.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R10>.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32012R0966>.

1. CONTESTO

1.1. Quadro giuridico

Regolamento	Articoli
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046	Articolo 63 – Gestione concorrente con gli Stati membri
Regolamento (UE) n. 1303/2013, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046	Articolo 84 – Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione Articolo 137 – Preparazione dei conti
Regolamento recante disposizioni comuni (di seguito RDC)	Articolo 138 – Presentazione di informazioni Articolo 139 – Esame e accettazione dei conti
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (di seguito RdE)	Articolo 7 e allegato VII – Modello dei conti

1.2. Scopo delle linee guida

Il presente documento intende fornire orientamenti:

- agli Stati membri su come presentare i conti alla Commissione, utilizzando i modelli riportati nelle appendici 1, 6, 7 e 8 dell'allegato VII dell'RdE;
- per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, l'esame, l'accettazione e il follow-up dei conti a norma degli articoli 137, 138 e 139 dell'RDC.

Le presenti linee guida si applicano a tutti i fondi SIE, ad eccezione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). A fini di semplificazione, nel seguito del presente documento il termine "appendice" si riferisce sempre, salvo diversamente specificato, alle appendici nel modello dei conti di cui all'allegato VII dell'RdE.

1.3. Nuove disposizioni del periodo 2014-2020 sull'esame e sull'accettazione dei conti

Rispetto al periodo di programmazione 2007-2013, le disposizioni dell'RDC riguardanti la gestione finanziaria, gli audit e le rettifiche finanziarie hanno introdotto alcune modifiche al modello di affidabilità per il periodo di programmazione 2014-2020.

I nuovi elementi chiave nell'RDC in materia di gestione finanziaria sono:

- un periodo contabile di dodici mesi, che va dal 1° luglio al 30 giugno (tranne per il primo anno);

- una trattenuta del 10 % sul pagamento intermedio dell'UE, calcolato sulla base delle domande di pagamento dello Stato membro;
- la presentazione, per ciascun programma, di conti certificati per le spese dichiarate alla Commissione durante il periodo contabile;
- la presentazione alla Commissione di una documentazione di accompagnamento per garantire l'accuratezza dei conti, l'effettivo funzionamento del sistema e la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti (dichiarazione di affidabilità di gestione, riepilogo annuale dei controlli e degli audit, parere di audit e relazione di controllo, ossia i documenti di garanzia);
- il rimborso o il recupero del saldo annuale dopo l'accettazione dei conti da parte della Commissione.

Nel periodo di programmazione 2014-2020 è prevista un'ulteriore garanzia, a tutela del bilancio dell'UE, che consiste in una trattenuta sistematica del 10 % sui pagamenti intermedi, come precedentemente indicato. Entro il febbraio successivo alla fine del periodo contabile (1° luglio - 30 giugno), il ciclo dei controlli viene completato a livello nazionale sia mediante le verifiche di gestione da parte delle AG, sia mediante gli audit effettuati dalle AA. Il rischio residuo di errore nel blocco di spesa contabilizzata deve essere ridotto, dal momento che l'AC deve detrarre tutte le irregolarità riscontrate durante il periodo contabile fino al momento in cui trasmette all'AA il progetto dei conti annuali.

L'AC deve tenere conto dei risultati del lavoro di audit svolto dall'AA relativamente a tale progetto prima di trasmettere i conti certificati alla Commissione.

La Commissione esamina i documenti di garanzia e i conti forniti dalle autorità competenti degli Stati membri. Il pagamento o il recupero del saldo annuale viene effettuato solo dopo il completamento di tale valutazione e l'accettazione dei conti.

2. QUESTIONI GENERALI

Benché gli Stati membri possano definire scadenze interne diverse per la preparazione della domanda finale di un pagamento intermedio, l'AC deve trasmettere tale domanda tra il 1° e il 31 luglio di ogni anno, a norma dell'articolo 135, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 29, dell'RDC.

È tuttavia possibile prevedere che, rispetto alla domanda di pagamento intermedio precedente, nella domanda finale di pagamento intermedio non vengano aggiunte nuove spese supplementari; in altre parole, la domanda finale di pagamento intermedio può essere una domanda con un importo supplementare nullo. Non sono ammesse domande di pagamento intermedio negative, in quanto potrebbero comportare l'emissione di un ordine di recupero⁵.

La domanda finale di pagamento intermedio potrebbe inoltre essere l'unica trasmessa alla Commissione a copertura del periodo contabile.

In tali casi, gli elementi negativi devono essere detratti direttamente dai conti relativi al programma corrispondente al momento della loro certificazione alla Commissione.

A norma dell'articolo 126, lettera b), dell'RDC, l'AC di un programma è incaricata di preparare i bilanci. L'AC è anche responsabile di certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e nel rispetto del diritto applicabile.

A partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, i conti vengono trasmessi entro il 15 febbraio N+1 per ciascun periodo contabile e per ciascun fondo, per il FEAMP e per ciascun programma. Per periodo contabile si intende il periodo che va dal 1° luglio N-1 al 30 giugno N. (il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024). Tale periodo contabile è il periodo di riferimento per i conti, la dichiarazione di affidabilità di gestione, il riepilogo annuale, il parere di audit e la relazione annuale di controllo. È diverso dall'esercizio finanziario per i conti della Commissione, che corrisponde al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, ma assicura la riduzione del lasso di tempo per la procedura di garanzia dell'affidabilità della Commissione.⁶

Periodi contabili	Termine per il pagamento del prefinanziamento annuale (prima del)	Termine per il pagamento intermedio finale (tra)	Termine per la presentazione dei conti**	Liquidazione del prefinanziamento dopo l'accettazione dei conti
1.1.2014* - 30.6.2015	-	1.7.2015 - 31.7.2015	15.2.2016	-
1.7.2015 - 30.6.2016	1.7.2016	1.7.2016 - 31.7.2016	15.2.2017	Il prefinanziamento annuale del 2016 è liquidato entro il 31.5.2017
1.7.2016 - 30.6.2017	1.7.2017	1.7.2017 - 31.7.2017	15.2.2018	Il prefinanziamento annuale del 2017 è liquidato entro il 31.5.2018
1.7.2017 - 30.6.2018	1.7.2018	1.7.2018 - 31.7.2018	15.2.2019	Il prefinanziamento annuale del 2018 è liquidato entro il 31.5.2019
1.7.2018 - 30.6.2019	1.7.2019	1.7.2019 - 31.7.2019	15.2.2020	Il prefinanziamento annuale del 2019 è liquidato entro il 31.5.2020
1.7.2019 - 30.6.2020	1.7.2020	1.7.2020 - 31.7.2020	15.2.2021	Il prefinanziamento annuale del 2020 è

L'ultimo pagamento CE in relazione a un periodo contabile deve essere effettuato entro il 30 settembre (data della richiesta di pagamento finale + 2 mesi), a meno che il termine di pagamento non sia interrotto/sospeso dalla CE e quindi coperto dal pacchetto di affidabilità ricevuto entro il 15 febbraio successivo. Questo pagamento, così come qualsiasi pagamento successivo della CE fino alla fine dell'anno civile (basato su una prossima richiesta di pagamento intermedio nel corso del periodo contabile successivo) è soggetto alla ritenuta del 10 % e coperto dal pacchetto di affidabilità dell'anno successivo.

				liquidato entro il 31.5.2021
1.7.2020 - 30.6.2021	1.7.2021	1.7.2021 - 31.7.2021	15.2.2022	Il prefinanziamento annuale del 2021 è liquidato entro il 31.5.2022
1.7.2021 - 30.6.2022	1.7.2022	1.7.2022 - 31.7.2022	15.2.2023	Il prefinanziamento annuale del 2022 è liquidato entro il 31.5.2023
1.7.2022 - 30.6.2023	1.7.2023	1.7.2023 - 31.7.2023	15.2.2024	Il prefinanziamento annuale del 2023 è liquidato entro il 31.5.2024
1.7.2023 - 30.6.2024	-	1.7.2024 - 31.7.2024	15.2.2025	-

* comprendente la spesa a titolo dell'IOG ammissibile al 1° settembre 2013

** oppure il 1° marzo 20xx, su richiesta dello Stato membro

Dopo la presentazione dei conti, la Commissione procederà al loro esame e fornirà le sue conclusioni in merito alla loro accettazione al più tardi entro il 31 maggio N+1, a norma dell'articolo 84 dell'RDC.

Il termine di presentazione dei conti può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo N+1, previa richiesta motivata degli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 63, paragrafo 5, dell'RF.

Il periodo contabile, il fondo (o il FEAMP) e il programma devono essere chiaramente identificati nei conti, in conformità al modello dei conti definito nell'RdE. In caso di programmi plurifondo, i conti devono essere preparati separatamente per ciascun fondo, come indicato nell'RdE (tranne per la dotazione specifica assegnata all'IOG e per il FSE).

3. IMPORTI REGISTRATI NEL SISTEMA CONTABILE DELL'AC (APPENDICE 1)

Di regola, occorre dire che il modello dei conti rispecchia il modello della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile in questione.

Le informazioni sugli importi a livello di priorità (e di categoria di regioni) iscritti nel sistema contabile dell'AC devono essere presentate alla Commissione utilizzando il modello riportato nell'appendice 1.

Priorità	Importo totale delle spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione (A)	Importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta nell'attuazione delle operazioni (B)	Importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (C)
Priorità [categoria di regioni/tipo di intervento (IOG), ove applicabile]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

3.1. Chiarimenti in merito alle colonne (A), (B) e (C) dell'appendice 1

3.1.1. Colonna A

La colonna A contiene l'importo totale delle spese ammissibili, registrato dall'AC nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione. Si tratta di un dato cumulativo nell'ambito del periodo contabile. Corrisponde all'importo dichiarato nella domanda finale di pagamento intermedio di detto periodo contabile, meno le eventuali detrazioni successive, comprese quelle risultanti da eventuali verifiche di gestione, attività di audit o controllo, applicate direttamente nei conti (ossia detrazioni non ancora riflesse nella domanda finale di pagamento intermedio).⁷ Di conseguenza, gli importi indicati in questa colonna devono essere uguali o inferiori all'importo corrispondente dichiarato nella domanda finale di pagamento intermedio (colonna B dell'allegato VI dell'RdE n. 1011/2014)

1. Spese oggetto di una valutazione in corso (articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC):

se l'AG o l'AC dubita della legittimità e della regolarità delle spese, si raccomanda di non includere tali spese nella domanda di pagamento. Tuttavia, quando le spese sono già state incluse in una domanda di pagamento e al momento della presentazione dei conti vi è un dubbio sulla legittimità e sulla regolarità di tali spese⁸, l'AC può avvalersi della disposizione di cui all'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC e detrarre temporaneamente le spese interessate nell'ambito di una valutazione in corso dai conti da presentare alla Commissione (con la possibilità di reintrodurre successivamente tali spese una volta accertato che siano pienamente legali e regolari). In alternativa, è una prerogativa dello Stato membro decidere di ritirare definitivamente dal programma le spese in questione, applicando le disposizioni dell'articolo 143 dell'RDC. In tal caso, la spesa è definitivamente esclusa dal cofinanziamento del programma (ad eccezione di casi specifici relativi a decisioni di un tribunale o di altri organismi nell'ambito del sistema giudiziario menzionati nella sezione 10 delle *Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili*, rif. EGESIF 15_0017, come aggiornate nel 2018).

Per quanto riguarda le verifiche di gestione effettuate sulle spese del periodo contabile di riferimento, già dichiarate nelle domande di pagamento intermedio, si raccomanda di applicare l'approccio che segue.

- **Irregolarità accertate a seguito di controlli di gestione** (vale a dire documento finale o registrazione contenente le conclusioni finali della procedura di controllo pertinente):
 - gli importi delle irregolarità accertate vanno detratti dai conti (le correzioni applicate sono considerate definitive) e pertanto non possono essere considerati oggetto di una valutazione in corso;
 - se non vengono applicate rettifiche corrispondenti, ossia non detratte dai conti, è opportuno che sia indicato nel pacchetto di affidabilità e preso in considerazione dall'AA per il suo parere di audit.

Eventuali detrazioni effettuate nella o nelle domande di pagamento intermedio durante il periodo contabile sono già incluse, dato che il pagamento intermedio finale è cumulativo.

Per esempio, ci sono audit in corso da parte dell'AA o dell'UE per i quali i risultati definitivi non sono ancora disponibili.

- **Potenziali irregolarità rilevate durante la verifica di gestione** (ossia verifica di gestione non ancora finalizzata al momento della preparazione dei conti, tuttavia potenziali spese irregolari già identificate):
 - gli importi delle potenziali spese irregolari rientrano nella definizione di valutazione in corso e si raccomanda di detrarli dai conti. Tali importi o parti di essi possono essere successivamente reintrodotti in una domanda di pagamento intermedio presentata alla CE, se si conclude che sono ammissibili sulla base dei risultati finali della verifica di gestione.
- **Spese per le quali è prevista o è in corso la verifica di gestione** (vale a dire non ancora nella fase di progetto di relazione/conclusioni preliminari che indicano eventuali irregolarità al momento della preparazione dei conti):

è responsabilità dello Stato membro (AG e AC) valutare i rischi e l'impatto della certificazione della legittimità e regolarità delle spese in questione nei conti.

 - Se l'AC decide di trattare tali spese come se fossero oggetto di una valutazione in corso, l'importo corrispondente deve essere detratto dai conti correnti (e può essere reintrodotta in una fase successiva una volta completata la verifica con risultati positivi).
 - Se ciò non avviene, significa che lo Stato membro (AG e AC) dispone di garanzie sufficienti a ritenere che, per quanto a sua conoscenza, le spese in questione sono pienamente legittime e regolari e possono rimanere nei conti relativi al programma.

Gli importi relativi alla valutazione in corso non sono considerati rettifiche finanziarie e vanno indicati nelle osservazioni dell'appendice 8 (cfr. nota 16).

L'AC dovrebbe detrarre dai conti gli importi per i quali è in corso una valutazione e non a livello di domande di pagamento. Ciò significherebbe che gli importi oggetto di valutazioni in corso sono lasciati nelle domande di pagamento alla Commissione durante il periodo contabile fino alla presentazione dei conti. A norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse dall'AC in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile. Gli importi registrati nel sistema contabile di un'AC relativi a un periodo contabile possono pertanto essere superiori agli importi effettivamente dichiarati nell'ambito dei conti annuali per tale periodo contabile, a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, dell'RDC.

2. Irregolarità accertate:

vanno detratte dai conti anche le spese irregolari riscontrate attraverso il lavoro di audit (svolto dalle AA o sotto la loro supervisione, dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea) e derivanti dalle ulteriori verifiche di gestione dell'AG e di certificazione dell'AC, in relazione alle spese dichiarate durante il periodo contabile.

Tutti gli importi per cui siano state riscontrate irregolarità durante il periodo contabile o tra la fine del periodo contabile e la presentazione dei conti devono essere detratti, qualora non siano già stati ritirati da una domanda di pagamento intermedio durante il periodo contabile o se l'importo è ancora incluso nella domanda finale di pagamento intermedio.

Se, dopo la presentazione dei conti del periodo contabile N, lo Stato membro riscontra ulteriori irregolarità nella spesa inclusa nei conti precedenti (compresi i conti del periodo contabile N), lo Stato membro ha la possibilità di ritirare le spese irregolari dal programma,

detraendole da una domanda successiva di pagamento intermedio, o lasciando la spesa certificata nei conti precedenti in attesa dell'esito della procedura di recupero (cfr. sezione 2 delle *Linee guida della Commissione per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili*, rif. EGESIF 15_0017, come modificate).

3.1.2. Colonna B

La colonna B contiene l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta nell'attuazione delle operazioni. L'importo della spesa pubblica (definita all'articolo 2, paragrafo 15, dell'RDC) è in funzione degli importi dichiarati nella colonna A ed è pari o inferiore all'importo richiesto nella colonna A.

Per i motivi precedentemente esposti, gli importi indicati in questa colonna devono essere uguali o inferiori all'importo corrispondente dichiarato nella domanda finale di pagamento intermedio (colonna C dell'allegato VI dell'RdE n. 1011/2014).

3.1.3. Colonna C

La colonna C contiene l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, dell'RDC. Si tratta dell'importo totale del cofinanziamento pubblico (sia dall'UE che a livello nazionale⁹) versato ai beneficiari dall'organismo che concede il sostegno dei fondi SIE¹⁰ in conformità al termine di 90 giorni disposto all'articolo 132, paragrafo 1, dell'RDC.

I pagamenti effettuati ai beneficiari dopo questo termine di 90 giorni possono essere inclusi, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 2.

A norma dell'articolo 132, paragrafo 2, dell'RDC, il termine di pagamento di 90 giorni può essere interrotto dall'AG in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

- l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione, oppure
- è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

La colonna C viene utilizzata solo a fini di segnalazione e non per il calcolo del saldo contabile.

Da intendersi come un qualsiasi livello amministrativo di uno Stato membro (nazionale, regionale, ecc.).

Vale a dire cofinanziamento versato dall'autorità di gestione (o dal suo organismo intermedio) o per suo conto dall'autorità di certificazione (o dal suo organismo intermedio). Pertanto, l'importo indicato nella colonna C non dovrebbe comprendere il finanziamento pubblico corrispondente (ad esempio, le risorse proprie di un beneficiario - ente pubblico)

4. IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER PROGRAMMA EROGATI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (APPENDICE 6 DEI CONTI RELATIVI AL PROGRAMMA)

	Contributi per programma erogati agli strumenti finanziari e inclusi nelle domande di pagamento		Importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (9)	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Priorità	Importo complessivo dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari	Importo della spesa pubblica corrispondente	Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (9)	Importo della spesa pubblica corrispondente

Gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari e gli importi pagati dagli strumenti finanziari ai destinatari finali o, in caso di garanzie, le risorse impegnate, devono essere indicati nell'appendice 6. Questi importi sono indicati cumulativamente, dall'inizio del programma (contrariamente all'appendice 1 che fa riferimento agli importi cumulativi nell'ambito del periodo contabile). Qualora tali importi detratti dai conti (nell'appendice 1) contengano spese relative agli strumenti finanziari, tali importi devono riflettersi di conseguenza nell'appendice 6 ¹¹.

Le informazioni indicate dagli Stati membri in tale appendice saranno utilizzate dalla Commissione per la preparazione dei suoi conti annuali. Per informazioni dettagliate sul contenuto dei campi, consultare le *Linee guida per gli Stati membri sull'articolo 41 RDC – Richieste di pagamento*, della Commissione, rif. EGESIF 15-0006-01 dell'8 giugno 2015.

Va notato che nel caso degli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), dell'RDC, gli allegati della domanda di pagamento e dei conti che illustrano la spesa cumulativa erogata ai destinatari finali non devono essere compilati¹².

Gli importi indicati nella colonna (B) "*Importo della spesa pubblica corrispondente*" non possono essere superiori agli importi nella colonna (A) "*Importo complessivo dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari*". Lo stesso vale anche per le colonne C e D. Inoltre gli importi nella colonna (C) "*Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile*" devono sempre essere inferiori (o uguali) agli importi della colonna (A). Allo stesso modo gli importi nella colonna (D) sono sempre inferiori a (o uguali) agli importi della colonna (B).

Qualora gli importi relativi a strumenti finanziari siano detratti nei conti, l'appendice della domanda di pagamento successiva va adattata di conseguenza, a meno che gli importi non siano già stati nuovamente dichiarati.

Per quanto riguarda gli intermediari finanziari attivati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), l'attuazione dell'RDC avviene direttamente a livello di AG (o organismo intermedio). Non viene effettuato alcun pagamento all'intermediario finanziario.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'RDC, la domanda di pagamento deve comprendere i pagamenti ai destinatari finali e, nel caso delle garanzie, le risorse impegnate per i contratti di garanzia.

Gli importi (per priorità e per categoria di regione) indicati nelle colonne (A) e (B) (i contributi per programma erogati agli strumenti finanziari e inclusi nelle domande di pagamento) non possono essere superiori alla somma degli importi dichiarati nelle rispettive priorità e categoria di regione nelle domande di pagamento, compresi i periodi contabili precedenti¹³.

Devono essere indicati i contributi totali del programma (cofinanziamento UE + nazionale). Va osservato che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC e in deroga alla regola generale dell'articolo 131, paragrafo 1, dell'RDC, è possibile dichiarare alla Commissione [e indicare rispettivamente nelle colonne (A) e (B)] gli importi del co-finanziamento nazionale (sia pubblico sia privato) che non erano ancora stati erogati allo strumento finanziario ma che si prevede di erogare allo strumento finanziario o a livello dei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità.

In altre parole, secondo il principio di base, la spesa relativa agli strumenti finanziari in una determinata priorità e categoria di regione non può superare la spesa totale nella rispettiva priorità o categoria di regione.

5. ANTICIPI VERSATI NEL QUADRO DEGLI AIUTI DI STATO (ARTICOLO 131, PARAGRAFI 4 E 5, DELL'RDC) (APPENDICE 7 DEI CONTI RELATIVI AL PROGRAMMA)

Priorità	Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo	Importo coperto dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, secondo comma, dell'RDC, dagli organismi che ricevono l'aiuto entro 3 anni dal pagamento dell'anticipo	Importo che non è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, secondo comma, dall'organismo che riceve l'aiuto e per il quale il periodo di 3 anni non è ancora scaduto
	(A)	(B)	(C)
Priorità [categoria di regioni/tipo di intervento (IOG), ove applicabile]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

A norma dell'articolo 131, paragrafo 4, dell'RDC, gli anticipi possono essere versati ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto, fino a un massimo del 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione, e inclusi in una domanda di pagamento alla Commissione.

A norma dell'articolo 131, paragrafo 5, dell'RDC, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative a ciascuna domanda di pagamento richieste nelle colonne A, B e C dell'appendice 2 dell'allegato VI dell'RdE n. 1011/2014. Gli adeguamenti di tali importi inclusi nella domanda finale di pagamento intermedio devono riflettersi nell'appendice 7 dei conti relativi al programma.

Le informazioni indicate dagli Stati membri in tale appendice 7 dei conti relativi al programma saranno utilizzate dalla Commissione per la preparazione dei suoi conti annuali. Ciò permette alla Commissione di identificare nei propri conti come risconto attivo la parte di spesa dichiarata nelle domande di pagamento costituita da anticipi.

Qualora gli importi che sono stati detratti dai conti (appendice 1) contengano spese relative ad anticipi versati nel quadro degli aiuti di Stato, tali importi devono riflettersi di conseguenza nell'appendice 7¹⁴.

Come indicato nell'RdE, i dati di cui all'appendice 7 dei conti relativi al programma saranno registrati cumulativamente dall'inizio del programma (contrariamente all'appendice 1 che fa riferimento agli importi cumulativi nell'ambito del periodo contabile).

La somma delle colonne B e C deve essere uguale all'importo nella colonna A.

Devono essere indicati i contributi totali del programma (cofinanziamento UE + nazionale).

Qualora gli importi relativi agli anticipi versati nel quadro degli aiuti di Stato siano detratti nei conti, anche l'appendice della domanda di pagamento successiva va adattata di conseguenza, a meno che gli importi non siano già stati dichiarati nuovamente in tale domanda di pagamento.

5.1. Colonna A

La colonna A contiene l'importo complessivo versato come anticipo dal programma per le operazioni nel quadro degli aiuti di Stato. Corrisponde all'importo dei contributi a livello UE e nazionale che l'AG ha versato come anticipo ai beneficiari.

L'importo contenuto in questa colonna deriva dai dati cumulativi indicati nella domanda finale di pagamento intermedio (allegato VI dell'RdE n. 1011/2014, appendice 2 – colonna A), che riflette eventuali detrazioni, se pertinenti.

Qualora vi siano importi che non sono stati coperti dalle spese pagate dai beneficiari e per i quali è trascorso il periodo di 3 anni, è opportuno ridurre gli importi cumulativi indicati nella colonna (A) con gli importi corrispondenti.

5.2. Colonna B

La colonna B contiene l'importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari per liquidare gli anticipi che sono stati loro versati dall'organismo che concede l'aiuto e già dichiarati alla Commissione. La spesa, giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, deve essere sostenuta al più tardi entro i tre anni successivi all'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.

Questo importo corrisponde alla spesa già sostenuta e versata dai beneficiari e coperta dagli anticipi già dichiarati alla Commissione.

L'importo contenuto in questa colonna deriva dai dati cumulativi indicati nella domanda finale di pagamento intermedio (allegato VI dell'RdE n. 1011/ 2014, appendice 2 – colonna B), che riflette eventuali detrazioni, se pertinenti.

5.3. Colonna C

La colonna C contiene l'importo degli anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato ai beneficiari, ma che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso. Questo periodo di tre anni è calcolato dopo l'anno del pagamento dell'anticipo o il 31 dicembre 2023, se anteriore.

L'importo contenuto in questa colonna deriva dai dati cumulativi indicati nella domanda finale di pagamento intermedio (allegato VI dell'RdE n. 1011/ 2014, appendice 2 – colonna C), che riflette eventuali detrazioni, se pertinenti.

6. RICONCILIAZIONE DELLE SPESE (APPENDICE 8 DEI CONTI RELATIVI AL PROGRAMMA)

Priorità	<i>Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione</i>		<i>Spesa dichiarata conformemente all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013</i>		<i>Differenza</i>		<i>Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)</i>
	Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni	Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni	Importo totale delle spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione	Importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta nell'attuazione delle operazioni	(E=A-C)	(F=B-D)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
Priorità [categoria di regioni/tipo di intervento (IOG), ove applicabile]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013					<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	

Come spiegato nella sezione 3.1.1 delle presenti linee guida, l'AC può detrarre importi dai conti. Per questo motivo gli importi dichiarati nella domanda finale di pagamento intermedio relativa al periodo contabile, trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio, potrebbero essere più alti degli importi eventualmente inclusi nei conti relativi al programma per il rispettivo periodo contabile. Eventuali differenze di importi devono essere motivate in questa tabella di riconciliazione.

6.1. Colonne A e B

I dati di queste colonne sono generati automaticamente dal sistema SFC 2014 sulla base della domanda finale di pagamento intermedio.

Nelle prime due colonne (A e B) viene riportata la spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento intermedio presentate alla Commissione per il periodo contabile in questione. Poiché le domande di pagamento intermedio sono cumulative nell'ambito del periodo contabile, tali dati devono corrispondere agli importi indicati nella domanda finale di pagamento intermedio (colonne B e C).

La colonna A contiene l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni; tale importo corrisponde ai dati registrati nella domanda finale di pagamento intermedio (allegato VI dell'RdE, colonna B). La colonna B contiene l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta nell'attuazione delle operazioni; tale importo corrisponde ai dati registrati nella domanda finale di pagamento intermedio (allegato VI dell'RdE, colonna C).

6.2. Colonne C e D

I dati di queste colonne sono generati automaticamente dal sistema SFC 2014 sulla base degli importi registrati nell'appendice 1.

Le due colonne (C e D) contengono la spesa dichiarata nei conti a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC.

La colonna C contiene l'importo totale delle spese ammissibili, registrato dall'AC nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione; tale importo corrisponde ai dati registrati nei conti (appendice 1 – colonna A). La colonna D contiene l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta nell'attuazione delle operazioni; tale importo corrisponde ai dati registrati nei conti (appendice 1 – colonna B).

6.3. Colonne E, F e G

Le differenze tra la spesa dichiarata nella domanda finale di pagamento intermedio del periodo contabile (le prime due colonne, A e B) e la spesa certificata nei conti (le due colonne successive, C e D) possono essere dovute principalmente alle detrazioni effettuate in seguito al lavoro di audit e/o ad ulteriori verifiche di gestione posteriori alla fine del periodo

contabile¹⁵. Tali differenze sono indicate nelle colonne E (differenza tra le colonne A e C) e F (differenza tra le colonne B e D).

I dati delle colonne E e F sono generati automaticamente dal sistema SFC 2014.

Gli adeguamenti devono essere negativi, in modo da ridurre la spesa dichiarata nella domanda finale di pagamento intermedio. Gli adeguamenti positivi (spese ammissibili aggiuntive) devono riflettersi in una domanda successiva di pagamento intermedio e non nei conti (per esempio nel caso di un errore materiale).

Nelle "osservazioni" dell'ultima colonna G vanno riportati chiarimenti, giustificazioni e osservazioni. Qualora siano indicate differenze nelle colonne E o F, è obbligatorio compilare la colonna G.

Il testo di tale colonna deve corrispondere a un eventuale rimando al riepilogo annuale o alla relazione annuale di controllo, ove pertinente. L'AC deve riportare in questa colonna informazioni pertinenti che siano concise, complete ed esaurienti¹⁶ spiegando il contesto e, se del caso, fornendo riferimenti a documenti nazionali correlati (relazioni annuali di controllo, decisioni giudiziarie ecc.). Se necessario, lo Stato membro può aggiungere una nota esplicativa a parte, senza ripetere, tuttavia, le informazioni contenute negli altri documenti del "pacchetto di affidabilità" (riepilogo annuale, dichiarazione di affidabilità di gestione, relazione annuale di controllo e parere di audit). Anche la parte degli adeguamenti risultanti dall'audit delle operazioni a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'RDC deve essere specificamente citata nell'ultima riga della tabella, come indicato nell'RdE. Tali adeguamenti comprendono rettifiche individuali (in relazione alle singole operazioni oggetto di audit), rettifiche estrapolate (volte a ridurre ulteriormente il rischio individuato al di sotto della soglia di rilevanza) ma anche rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro dopo che l'AA ha estratto il campione, se tali rettifiche intendevano ridurre il rischio individuato dal tasso di errore previsto dall'AA.

7. PRESENTAZIONE DEI CONTI

7.1. Presentazione

7.1.1. Controlli di conformità tra i documenti

Conformemente al principio della separazione delle funzioni, il quadro giuridico assegna la responsabilità di elaborare i diversi elementi del pacchetto dei conti ad autorità diverse (i conti sono affidati all'AC, la dichiarazione di affidabilità di gestione e il riepilogo annuale all'AG, il parere di audit e la relazione annuale di controllo all'AA). La correlazione tra tutti questi documenti richiede accordi di coordinamento tra le autorità responsabili dei programmi a

Cfr. la sezione 3.4 delle *Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili*, della Commissione, rif. EGESIF 15_0017, come modificate.

Ai fini della riconciliazione e del calcolo del tasso di errore totale residuo, si raccomanda che le informazioni includano anche la distinzione tra gli importi detratti dai conti come correzioni finanziarie definitive e gli importi temporaneamente esclusi ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC. Se gli adeguamenti per priorità riguardano in parte gli importi temporaneamente esclusi ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 2, e in parte le rettifiche finanziarie, si raccomanda che il campo delle osservazioni contenga le informazioni sulla suddivisione tra i due tipi di importi.

livello nazionale e regionale (ove pertinente) affinché i controlli di conformità vengano svolti prima della presentazione. Per garantire tale coordinamento occorre definire procedure nazionali.

Si raccomanda pertanto di stipulare accordi interni agli Stati membri per consentire a una delle autorità (che deve essere designata a livello nazionale o regionale) di eseguire tutti i controlli di conformità richiesti, prestando particolare attenzione alla corrispondenza tra le tabelle.

Il coordinamento interno è ancora più importante per i programmi CTE e deve essere stabilito in questi programmi.

In tale contesto, si consiglia alle autorità nazionali di definire, fin dall'inizio del periodo, scadenze interne per la trasmissione dei conti provvisori all'AA. L'AA deve disporre di tempo sufficiente per la propria revisione, in modo da poter emettere un parere di audit ponderato entro il 15 febbraio dell'anno N+1.

7.1.2. Modalità pratiche per la richiesta di una proroga del termine

A norma dell'articolo 63, paragrafo 7, dell'RF, il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato. La richiesta deve essere inviata alla Commissione (via SFC 2014) prima del 15 febbraio sotto forma di lettera in cui vengano precisate le circostanze eccezionali che giustificano la richiesta di proroga.

7.1.3. Conseguenze in caso di mancata presentazione dei conti o di una delle appendici

La presentazione tardiva comporterà automaticamente un ritardo nella procedura di esame e di accettazione e potrebbe essere considerata uno dei "motivi addebitabili allo Stato membro" di cui all'articolo 139, paragrafo 4, dell'RDC.

Ciò può comportare a sua volta una liquidazione ritardata del saldo finale per quel determinato periodo contabile.

A norma dell'articolo 83, paragrafo 1, lettera c), dell'RDC, l'ordinatore delegato può inoltre interrompere i termini di pagamento di una domanda di pagamento intermedio qualora non sia stato presentato uno dei documenti richiesti a norma dell'articolo 63, paragrafo 5, dell'RF.

8. CALCOLO DEL SALDO ANNUALE

8.1. Calcolo del saldo annuale

A differenza del periodo 2007 – 2013, in cui il tasso di cofinanziamento è stato applicato retroattivamente alla spesa dichiarata dall'inizio del periodo di programmazione, nel periodo 2014 – 2020 il tasso di cofinanziamento sarà applicato alla spesa dichiarata in un determinato periodo contabile.

Sulla base dei conti accettati, gli importi imputabili ai fondi e al FEAMP saranno calcolati impiegando il tasso di cofinanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda finale di pagamento intermedio. Inoltre, se all'atto della presentazione alla Commissione della domanda finale di pagamento intermedio uno Stato membro beneficiava di un'integrazione a norma dell'articolo 24 dell'RDC, ciò comporta altresì l'applicazione dell'integrazione per il calcolo del saldo contabile.

Gli importi utilizzati ai fini di questo calcolo saranno estratti dalle colonne (A) e (B) dell'appendice 1 del modello dei conti.

Il saldo contabile verrà successivamente calcolato detraendo il sostegno dell'UE versato (da parte della Commissione per le domande di pagamento intermedio ricevute durante il periodo contabile) e il prefinanziamento annuale pagato dagli importi imputabili ai fondi o al FEAMP.

L'osservanza del massimale indicato all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), dell'RDC verrà verificata al momento della chiusura del programma. Ai fini dell'osservanza del massimale indicato all'articolo 130, paragrafo 2, lettera b), la Commissione terrà conto di tutti i pagamenti intermedi (compresi gli importi conformi all'articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC) effettuati a beneficio del programma a partire dall'inizio dello stesso.

8.2. Conseguenze finanziarie

Dopo la procedura di esame e di accettazione dei conti e in base al risultato derivante dal calcolo del saldo, la Commissione verserà ogni ulteriore importo dovuto oppure determinerà gli importi da recuperare. Gli importi dovuti saranno versati entro 30 giorni dall'accettazione dei conti.

Gli importi da recuperare saranno considerati come entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario. Tali recuperi non costituiranno una rettifica finanziaria e non comporteranno una riduzione del contributo dei fondi o del FEAMP al programma.

Qualora dal calcolo del saldo risulti l'esistenza di importi da recuperare sarà prevista, ove possibile, la compensazione degli eventuali importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma.

In pratica ciò significa che, qualora siano presenti domande di pagamento da liquidare nel termine di 30 giorni di calendario a decorrere dall'accettazione dei conti, verrà effettuata una compensazione con tali pagamenti. In assenza di domande di pagamento e non potendo quindi effettuare alcuna compensazione, verrà emesso un ordine di recupero e la compensazione avverrà eventualmente con i pagamenti del successivo prefinanziamento annuale.

Saranno versati gli importi dovuti e saranno emessi gli ordini di recupero, fatti salvi gli articoli 83 e 142 dell'RDC.

In tutti i casi, la liquidazione del prefinanziamento annuale sarà effettuata dalla Commissione mediante pagamento o recupero.

8.3. Esempio semplificato di calcolo del saldo

Questo esempio semplificato illustra il calcolo del saldo per il periodo contabile dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 in base ai seguenti presupposti: un programma basato sul costo totale con un asse prioritario e un tasso di cofinanziamento dell'85 %. Il contributo dei fondi (o del FEAMP) per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma è pari a 850 EUR.

Per il secondo periodo contabile è stato versato un prefinanziamento annuale prima del 1° luglio 2016 di 20 EUR (a1).

1/ Domanda finale di pagamento intermedio

L'AC presenta la domanda finale di pagamento intermedio per questo programma tra il 1° luglio 2016 e il 31 luglio 2016, con i seguenti importi:

Domanda finale di pagamento intermedio		
Asse prioritario	Totale (B)	Pubblico (C)
PO - 1	260 EUR	200 EUR

In base a tale domanda finale di pagamento intermedio, il sostegno dell'UE versato allo Stato membro si calcola come segue:

- il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario si applica alla spesa totale dichiarata nella domanda finale di pagamento intermedio: 260 EUR (B) x 85 % = 221 EUR. Se all'atto della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio uno Stato membro sta beneficiando di un'integrazione a norma dell'articolo 24 dell'RDC, il tasso di cofinanziamento aumenta del 10 % (purché non superi il 100 %). In tal caso verrà quindi applicato un tasso di cofinanziamento del 95 % anziché dell'85 %;
- si verifica il rispetto del massimale indicato all'articolo 130, paragrafo 2, lettera b), dell'RDC, che tiene conto di tutti i pagamenti intermedi, compresi gli importi conformi all'articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC.
- la Commissione rimborsa, a titolo di pagamento intermedio, il 90 % dell'importo calcolato: 221 EUR x 90 % = 198,9 EUR (b1).

2/ Conti

Scenario 1:

le autorità dello Stato membro non hanno individuato spese illegittime o irregolari. Gli importi dichiarati nella domanda finale di pagamento intermedio sono confermati nella loro

totalità e nessun importo soggetto a una valutazione in corso (cfr. l'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC) o risultante dal lavoro di audit viene detratto dai conti. L'AC trasmette alla Commissione i conti del periodo contabile dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 entro il 15 febbraio 2017.

L'appendice 1 dei conti contiene i seguenti importi:

Conti		
Asse prioritario	Totale (A)	Pubblico (B)
PO-1	260 EUR	200 EUR

L'importo imputabile ai fondi (o al FEAMP) viene calcolato come segue:

- il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario (in vigore al momento della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio) si applica all'importo complessivo certificato nei conti: 260 EUR (A) x 85 % = 221 EUR (c1). Se all'atto della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio uno Stato membro sta beneficiando di un'integrazione a norma dell'articolo 24 dell'RDC, il tasso di cofinanziamento aumenta del 10 % (purché non superi il 100 %). In tal caso verrà quindi applicato un tasso di cofinanziamento del 95 % anziché dell'85 %;
- si verifica il rispetto del massimale indicato all'articolo 130, paragrafo 2, lettera b), dell'RDC, che tiene conto di tutti i pagamenti intermedi, compresi gli importi conformi all'articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC.

Il saldo viene successivamente calcolato detraendo il sostegno dell'UE versato (calcolato nella domanda finale di pagamento intermedio) e il prefinanziamento annuale pagato dall'importo imputabile ai fondi (o al FEAMP): 221 EUR (c1) – 198,9 EUR (b1) – 20 EUR (a1) = 2,1 EUR

Poiché dal calcolo del saldo si ricava un importo positivo, la Commissione verserà tale importo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti.

Scenario 2:

le autorità dello Stato membro hanno detratto alcuni importi soggetti a una valutazione in corso (articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC) o risultanti dal lavoro di audit.

p.m. Importi detratti dai conti prima della presentazione		
Asse prioritario	Totale (A)	Pubblico (B)
PO-1	60 EUR	40 EUR

L'AC trasmette alla Commissione i conti del periodo contabile dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 entro il 15 febbraio 2017.

L'appendice 1 dei conti contiene i seguenti importi:

Conti		
--------------	--	--

Asse prioritario	Totale (A)	Pubblico (B)
PO-1	200 EUR	160 EUR

L'importo imputabile ai fondi (o al FEAMP) viene calcolato come segue:

- il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario (in vigore al momento della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio) si applica all'importo complessivo certificato nei conti: 200 EUR (A) x 85 % = 170 EUR (c1). Se all'atto della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio uno Stato membro sta beneficiando di un'integrazione a norma dell'articolo 24 dell'RDC, il tasso di cofinanziamento aumenta del 10 % (purché non superi il 100 %). In tal caso verrà quindi applicato un tasso di cofinanziamento del 95 % anziché dell'85 %;
- si verifica il rispetto del massimale indicato all'articolo 130, paragrafo 2, lettera b), dell'RDC, che tiene conto di tutti i pagamenti intermedi, compresi gli importi conformi all'articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC.

Il saldo viene successivamente calcolato detraendo il sostegno dell'UE versato (calcolato nella domanda finale di pagamento intermedio) e il prefinanziamento annuale pagato dall'importo imputabile ai fondi (o al FEAMP): 170 EUR (c1) – 198,9 EUR (b1) – 20 EUR (a1) = - 48,9 EUR.

Poiché dal calcolo del saldo si ricava un importo negativo, tale importo sarà oggetto di un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che verrà eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma, incluso il prefinanziamento annuale.

9. ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 63, paragrafo 8, dell'RF e degli articoli 84 e 139 dell'RDC, applica le procedure per l'esame e l'accettazione dei conti. A tal fine la Commissione adotta una decisione che accetta i conti relativi al programma o, in alternativa, informa lo Stato membro tramite il sistema SFC 2014 qualora non sia in grado di accettare i conti relativi al programma. Per semplificare il processo, la decisione della Commissione sull'accettazione dei conti può riguardare vari programmi per Stato membro nonché i programmi CTE per i quali l'autorità di gestione si trova nello stesso Stato membro.

Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine suddetto, a norma dell'articolo 139, paragrafo 4, dell'RDC la Commissione comunica allo Stato membro le ragioni specifiche e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

Nell'ambito della procedura di esame possono avere luogo, su base formale o informale a seconda delle questioni trattate, scambi di informazioni tra i servizi della Commissione e le

autorità responsabili dei programmi. Dopo l'esame, le rettifiche richieste su iniziativa della Commissione daranno luogo a una richiesta formale.

Come indicato nell'RdE, verrà attribuita una versione ad ogni serie di conti presentata dallo Stato membro. Nel quadro delle procedure sopra descritte, l'AC potrebbe essere invitata a presentare una versione riveduta dei conti. È quindi importante tenere traccia delle versioni trasmesse alla Commissione.

Qualora a seguito dello scambio contraddittorio con lo Stato membro di cui all'articolo 139, paragrafo 4, dell'RDC, non sia ancora in grado di accettare i conti, la Commissione deve stabilire, sulla base delle informazioni disponibili, l'importo imputabile ai Fondi o al FEAMP per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro (articolo 139, paragrafo 8, dell'RDC).

- Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, quest'ultima calcola il saldo contabile come indicato nella precedente sezione 8.
- In assenza di tale accordo, la Commissione adotta una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi (o al FEAMP) per il periodo contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi (o del FEAMP) al programma. Sulla base di tale decisione, la Commissione calcola il saldo contabile come descritto nella precedente sezione 8.

A seguito dell'adozione della decisione, accettando i conti relativi al programma o stabilendo l'importo imputabile ai Fondi (o al FEAMP) per il periodo contabile, la Commissione avvierà le conseguenti operazioni finanziarie per ciascuno Stato membro e programma interessato.